

La FLC CGIL presente al presidio del 4 settembre 2024: assunzioni, organici, formazione gratuita e di qualità, reclutamento trasparente

Il nostro impegno continua: stabilizzazione dei docenti specializzati, incremento organico di diritto, difesa della qualità della formazione specialistica, continuità didattica con assunzioni, no alla conferma del supplente a discrezione del dirigente e delle famiglie.

04/09/2024

Come FLC CGIL abbiamo dato il nostro supporto all'iniziativa del 4 settembre 2024 davanti al Ministero dell'Istruzione promossa dai docenti di sostegno e dalle famiglie.

Sia nella piazza che in delegazione **abbiamo ribadito la nostra contrarietà** all'inserimento a pettine nelle GPS dei docenti con titolo di specializzazione conseguito all'estero ma non validato attraverso le previste procedure di riconoscimento e **abbiamo denunciato** il rischio di dequalificazione professionale connesso all'avvio di percorsi di formazione abbreviati e semplificati.

Abbiamo chiesto che venga implementata l'offerta formativa delle università relativamente ai TFA sostegno e tarata sull'effettivo fabbisogno del sistema scolastico, abbassando i costi a carico dei docenti. Ma soprattutto **abbiamo chiesto** che vengano convertite in organico di diritto le decine di migliaia di posti 'in deroga' e che su di essi vengano disposte le immissioni in ruolo di docenti specializzati.

Il nostro impegno per una scuola inclusiva, per un sistema scolastico stabile e di qualità va avanti, nella consapevolezza che **un sistema pubblico di istruzione in grado di garantire la continuità didattica non può reggere sulle spalle del lavoro precario.**

Nel corso dell'incontro, la nostra organizzazione si è spesa presso l'amministrazione per richiedere un ulteriore approfondimento sui dati complessivi del reclutamento, in particolare su quelli relativi ai **titoli esteri**, e sull'adempimento dei controlli da effettuare. L'amministrazione si è impegnata a fornire i dati in occasione di uno specifico incontro.

Scuola e contratto di lavoro: bugie (dalle gambe corte) e verità (che viene a galla)

Il gracchiare della menzogna e il canto della verità su: aumenti stipendiali e fondi FMOF, posizioni economiche ATA, operatori scolastici e mobilità docenti

06/09/2024

Un **sindacato non firmatario** del [CCNL "Istruzione e Ricerca 2019-2021"](#) con un codazzo di social, adusi alla menzogna sistematica, e in compagnia di gruppi e chat posticci appositamente confezionati, ha condotto una **campagna di disinformazione**, ad ogni passaggio applicativo del **CCNL** (Contratto collettivo nazionale di lavoro) [sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio 2024](#), con l'intento di screditarne i contenuti.

Sfortunatamente per loro, **specialisti della menzogna**, ogni volta che hanno attaccato il contratto, sono stati **smentiti nel giro di poche ore.**

Ripercorriamone insieme i momenti salienti sui **contenuti più importanti**:

AUMENTI STIPENDIALI E FONDI FMOF

La menzogna. *Gli aumenti economici sono inadeguati ai carichi di lavoro del personale in particolare quelli attribuiti ai DSGA e al personale ATA. Tutte le indennità e i compensi per le attività aggiuntive sono state aumentate del 10% ma non c'è stato alcun aumento del FMOF*

La verità. La parte economica del CCNL è frutto dell'accordo economico sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, UIL Scuola Rua compresa. Non solo è stato giusto e doveroso aumentare compensi e indennità i cui importi erano fermi al 2007 ma il FMOF per l'anno scolastico 2024/2025 aumenterà di 43 milioni di euro.

POSIZIONI ECONOMICHE ATA

La menzogna. *Le posizioni economiche destinate al personale ATA, come formulate nel nuovo CCNL mettono in competizione i lavoratori delle scuole e prevedono solo un riconoscimento economico.*

La verità. Nulla cambia sulle posizioni economiche rispetto al CCNL 2007 firmato dalla UIL Scuola Rua (allora non erano divisive?) anzi il nuovo sistema è ancora più inclusivo passando i beneficiari dal 30 al 50% con un sostanzioso aumento dei relativi compensi. Con il nuovo CCNL, finalmente, si potrà riattivare la procedura per formare le nuove graduatorie e saranno recuperate automaticamente tutte le posizioni di quei lavoratori inseriti nelle precedenti graduatorie in attesa di surroga.

OPERATORI SCOLASTICI

La menzogna. *Sarà una figura ibrida e divisiva di cui la scuola non ha bisogno, per la quale non c'è organico né fondi aggiuntivi.*

La verità. Il CCNL con l'istituzione di questa figura permette di utilizzare ingenti somme destinate alla revisione degli ordinamenti ATA: circa 50.000 (cinquantamila) collaboratori scolastici diventeranno operatori con un chiaro miglioramento di status e di stipendio. Il relativo organico è stato previsto dal DL scuola 71/2024.

MOBILITÀ DEI DOCENTI

La menzogna. *Il Contratto non è intervenuto per cambiare la legge che impedisce ad un docente assunto sul sostegno da GPS I fascia con contratto finalizzato al ruolo di chiedere l'assegnazione provvisoria o trasferimento una volta assunto a tempo indeterminato. Un'occasione persa, perché non è riuscito a rimediare ad alcune strette normative.*

La verità. La legge non è modificabile per via contrattuale per esplicita previsione normativa. Il nuovo CCNL è comunque intervenuto prevedendo ampie deroghe a tutela di una serie di categorie: per i genitori con figli di età inferiore a 12 anni, nei casi di caregivers o per assistenza di familiari disabili (articolo 34), compresi i docenti e i DSGA neo assunti che senza le novità del CCNL sarebbero stati bloccati per tre anni nella sede di prima assegnazione. Il CCNL ha recepito queste deroghe: il caso più evidente e concreto della recente tornata di operazioni di assegnazione provvisoria anno scolastico 2024/2025, è proprio quello che riguarda i docenti assunti a tempo determinato finalizzato al ruolo da GPS sostegno I fascia, che hanno ottenuto la sede richiesta ed erano, invece, destinati ad un vincolo assoluto.

SOSTITUZIONE DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI FINO A 90 GIORNI

La menzogna. *L'incarico è assegnato dal Dirigente Scolastico in maniera del tutto discrezionale, l'individuazione di un Assistente Amministrativo sarà fatta senza alcun riferimento alle posizioni economiche (per queste ultime è prevista dall'Aran la soppressione o, in subordine, una loro rimodulazione).*

La verità. La sostituzione è disposta dal DS solo se l'assenza del titolare è di durata superiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi continuativi comprese le proroghe.

Il DS, in prima battuta, è obbligato a conferire l'incarico a personale che lavora nella scuola e che sia inquadrato nell'Area dei Funzionari e delle Elevate qualificazioni e sia dunque senza incarico di DSGA.

In assenza di Funzionario che lavori nella scuola, il Ds su proposta del DSGA, conferisce l'incarico ad un Assistente amministrativo della scuola dopo che il Ds ha attivato l'istituto del confronto sindacale (art. 30 comma 9 lett. b6).

MOBILITÀ DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI

La menzogna. *Non sussiste alcuna garanzia sugli organici, non è contemplata alcuna mobilità per i Funzionari. Il modello, infatti, pone le sue radici in un contesto completamente diverso quale quello degli incarichi triennali*

La verità. Ferma restando la durata triennale dei singoli incarichi, ai dipendenti che, sulla base del previgente ordinamento professionale, erano inquadrati nell'Area dei DSGA è garantito, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, l'incarico di DSGA nonché il diritto di precedenza laddove presentino domanda per la stessa sede ove hanno svolto l'incarico nel triennio precedente.

Il personale titolare di incarico di DSGA può partecipare alle operazioni di mobilità territoriale (art 55 comma 5). Questi i fatti: per l'a.s. 2025/2026 sono stati oltre 1300 i DSGA che hanno ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria secondo le consuete regole del CCNI della mobilità.

Graduatorie d'istituto 2024/25 e interpello: convocazione della scuola, accettazione e rinuncia. Le procedure già note e le novità

Riassumiamo le regole sulle procedure di convocazione dei supplenti a cura delle scuole.

05/09/2024

Nei prossimi giorni docenti e istituzioni scolastiche saranno alle prese con le convocazioni per l'attribuzione delle supplenze.

In questo momento è quindi utile avere un quadro dei riferimenti normativi che regolano il funzionamento delle convocazioni, le modalità di attribuzione delle supplenze, gli interPELLI e le sanzioni previste per alcune casistiche precise.

Supplenze da Graduatorie d'Istituto - supplenze brevi e temporanee

Normativa di **riferimento**
(OM 88/2024 art. 13)

Le supplenze brevi e temporanee sono attribuite dalle scuole utilizzando le graduatorie d'istituto.

Procedura informatica di convocazione

Normativa di **riferimento**
(OM 88/2024 art. 13 c. 1, 2, 3)

Le scuole convocano i soli aspiranti che siano parzialmente occupati o inoccupati.

Per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore. L'accettazione viene acquisita telematicamente, a quel punto viene fissato

il termine per la presa di servizio, vi sono 24 ore per effettuarla, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze inferiori a 30 giorni la proposta di assunzione deve avere con un preavviso di almeno 12 ore.

Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.

Proposta di assunzione

Normativa **di** **riferimento**
(OM 88/2024 art. 13 c. 4)

Contiene:

- i dati essenziali relativi alla supplenza: data di inizio, durata, orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;
- il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione;
- le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri convocati;
- la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.

Continuità didattica

Normativa **di** **riferimento**
(OM 88/2024 art. 13 c. 11,12)

Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Diritto al completamento

Normativa **di** **riferimento**
(OM 88/2024 art. 13 c. 20, 21)

L'aspirante cui è conferita, in assenza di posti interi, una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

Il completamento è conseguibile per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il personale di ruolo. Per la scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può essere realizzato per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle stesse condizioni, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

Utilizzo graduatorie scuole viciniori

Normativa di **riferimento**
(OM 88/2024 art. 13 c. 19)

Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.

Ricorso all'interpello

Normativa di **riferimento**
(OM 88/2024 art. 13 c. 23)

Fermo restando l'utilizzo delle graduatorie d'istituto e, in caso di incapienza, di quelle delle scuole viciniori, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dall'OM 88/2024.

Effetti di rinunce e sanzioni per supplenze conferite da graduatorie di istituto

Normativa di **riferimento**
(OM 88/2024 art. 14 c. 2)

Rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune: comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, nel relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno: comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;

Mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta: sia la mancata presa di servizio nei termini previsti, che la mancata risposta ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.

Abbandono del servizio: comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Accettazione incarico al 30 giugno o 31 agosto lasciando supplenza attribuita da Graduatorie d'Istituto

Normativa di **riferimento**
OM n. 88/2024 - art. 14 c. 3

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno. Gli effetti sanzionatori non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.

Difendere e finanziare il sistema universitario, fermare la degenerazione della formazione dequalificata ridotta a compravendita di titoli

Frequenti testimonianze confermano il mercato dei crediti e dei titoli di studio governato da alcune università, in particolare telematiche e da associazioni formative farlocche.

02/09/2024

Frequenti testimonianze rilasciate agli organi di stampa e pervenute anche alla FLC CGIL confermano **il mercato dei crediti e dei titoli di studio governato da alcune università**, in particolare **telematiche** e da **associazioni formative farlocche**, che vedono la grave responsabilità di ministeri dell'Istruzione e dell'Università che non hanno saputo, o voluto, garantire un sistema di formazione iniziale per i docenti efficace e di qualità. Risulta anche che vengono garantite certificazioni linguistiche o l'acquisizione all'estero di abilitazioni/specializzazioni alla modica cifra di 7.500 euro, bypassando selezioni in ingresso, tirocini, esami finali e - "non occorre nemmeno compilare le crocette di un questionario on line" – assicura l'operatore di una di queste Università interpellata da un aspirante docente.

Una situazione vergognosa che la FLC CGIL sta denunciando da tempo e sulla quale abbiamo realizzato un [dettagliato rapporto](#).

Nello scorso mese di giugno inoltre [abbiamo segnalato](#) ai due Ministri che, attraverso il proprio sito e vari social, un'università telematica, pubblicizzava spudoratamente percorsi abilitanti da 30 CFU online con una durata di 17 giorni, comprensivi di sabati e domeniche, per ottenere l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Considerato che ogni credito (CFU) corrisponde secondo i parametri universitari a 25 ore di lavoro, comprensive di lezioni e studio individuale, il percorso proposto da questa università richiedeva un impegno quantificabile in 750 ore in 17 giorni, vale a dire circa 44 ore di studio al giorno!! Ad oggi, di questa segnalazione ai Ministri Valditara e Bernini, non abbiamo avuto ancora alcun riscontro!

Riteniamo **indispensabile un'azione decisa dagli organi competenti** affinché venga posta fine a questa degenerazione sempre più ampia del sistema, che colpisce la credibilità e la qualità della formazione terziaria del nostro Paese, a discapito delle università e dei soggetti formativi che garantiscono percorsi formativi seri e dove gli studenti vengono formati per superare il percorso di studio. Naturalmente, per contrastare questa deriva, è essenziale anche che l'università ritorni ad essere adeguatamente finanziata e che si investa sul diritto allo studio, aspetti che purtroppo oggi ci vedono fanalino di coda nel contesto internazionale.

Nondimeno la FLC CGIL intende portare avanti con decisione la propria azione per **contrastare il malaffare e il mercato dei crediti e dei titoli di studio**, continuando a denunciare l'assenza di controlli e anche richiedendo, là dove se ne ravvisassero le condizioni, l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Terza fascia personale ATA, l'intervento della FLC CGIL

Le scuole non possono convocare, il Ministero si impegna ad accelerare.

05/09/2024

In occasione dell'incontro che si è tenuto in data odierna al MIM, abbiamo segnalato che **le scuole non vedono le graduatorie di 3a fascia per l'anno scolastico 2024/25.**

Questo mancato popolamento delle graduatorie rende **impossibile convocare i supplenti.** Il ministero si è impegnato a risolvere questo problema al più presto.

L'avvio dell'anno scolastico è alle porte: le scuole, con sempre più personale precario, devono essere messe nelle condizioni di **poter convocare tempestivamente.**